

Unione Province d'Italia



UPI

*Consegnato nelle
sedute del 4 novembre 2010*



**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E
PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2011)
AC 3778**

*Conferenza unificata
Roma, 4 novembre 2010*

Emendamenti all'art. 1

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'articolo 14, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto infine il seguente periodo « Per l'anno 2011 le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2011 per un importo non superiore allo 0,75 per cento per i comuni e non superiore al 4 per cento per le Province dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 ».

5-ter. Al comma 7-bis all'articolo 30- bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: alla lettera a) le parole « 12,6 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 13,6 per cento »; alla lettera b) le parole « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 12,6 per cento »; alla lettera c) le parole « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 11,6 per cento »; alla lettera d) le parole « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 10 per cento »; alla lettera e) le parole « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 9 per cento ».

MOTIVAZIONE:

L'emendamento è finalizzato all'incremento (dallo 0.75% al 4%) della quota di residui passivi delle Province per i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31.12.11. L'esigenza, più volte rappresentata, è quella di liberare risorse già presenti nelle casse degli enti a favore di imprese che hanno realizzato interventi infrastrutturali, favorendo così la ripresa economica per il tessuto imprenditoriale.



5-quater. All'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, dovuti alle Province dal ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012 » sono sostituite con le seguenti: « i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, dovuti alle Province dal ministero dell'interno sono ridotti di 150 milioni per l'anno 2011 e di 350 milioni annui a decorrere dall'anno 2012».

Conseguentemente, al comma 9, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

MOTIVAZIONE:

L'emendamento è finalizzato alla riduzione dei tagli ai trasferimenti erariali disposti dal decreto legge n.78/10. L'onere complessivo a carico delle Province è infatti attualmente insostenibile per i bilanci degli enti, determinando di fatto una paralisi complessiva delle attività di quegli enti che ancora oggi ricevono trasferimenti dall'erario a causa della loro scarsa autonomia finanziaria e tributaria.



5-quinquies. All'articolo 77 bis, dopo il comma 7 quinquies, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, aggiungere il seguente comma: "7 sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese in conto capitale sostenute per interventi relativi all'edilizia scolastica, a valere sui residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto 2008"

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad escludere dal calcolo degli obiettivi del patto di stabilità interno le spese per interventi di edilizia scolastica, ciò per consentire l'utilizzo di risorse già a disposizione degli enti in un settore sensibile e di rilievo degli interventi caratteristici delle funzioni provinciali. La copertura della maggiore spesa è individuato nell'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione e dall'aumento delle entrate, secondo quanto previsto dalla relazione tecnica al ddl in esame.



5-sexies. *All'articolo 14, comma 7, della legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dopo le parole "degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali" inserire le parole "e al personale trasferito per funzioni conferite o delegate".*

MOTIVAZIONE

Nelle politiche di riduzione delle spese di personale occorre trattare in modo separato tutte quelle spese che non derivano da scelte autonome degli enti e che possono influire sensibilmente sulla crescita delle spese di personale, senza che su di esse si possano avviare politiche di risparmio.

5-septies. Alle Province sono assegnate le risorse derivanti dalle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di esenzione dalla tassa automobilistica, dall'imposta provinciale di trascrizione e dall'imposta di bollo e dagli emolumenti dovuti al PRA, di cui all'art. 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n.138, così come quantificate dal Comitato interdirigenziale di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legge n.178/2002 in data 17 aprile 2008.

MOTIVAZIONE

Gli ecoincentivi previsti dai decreti riportati nell'emendamento hanno previsto facilitazioni per l'acquisto di autoveicoli attraverso l'esenzione, tra le altre cose, dell'Imposta Provinciale di Trascrizione di spettanza provinciale. Il comitato interdirigenziale previsto dalla norma ha successivamente quantificato tale mancato incasso per gli enti, che devono dunque essere restituito dall'erario, come previsto dalla norma stessa. La quantificazione delle risorse spettanti alle Province è di circa 42,7 milioni di euro. La copertura della maggiore spesa è individuato nell'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione e dall'aumento delle entrate, secondo quanto previsto dalla relazione tecnica al ddl in esame.



5-octies All'articolo 14, comma 9, della legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sono soppresse le parole "i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente".

MOTIVAZIONE

La rigidità di tale vincolo blocca, di fatto, le politiche di assunzione degli Enti. Inoltre tale vincolo appare di dubbia legittimità costituzionale, atteso che già in passato la Corte Costituzionale, con sentenza n. 390/2004 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), nella parte in cui disponeva che le assunzioni a tempo indeterminato «devono, comunque, essere contenute (...) entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003»>>. La Corte infatti aveva chiarito che tale disposizione, non limitandosi a fissare un principio di coordinamento della finanza pubblica, poneva un limite che, proprio perché specifico e puntuale e per il suo oggetto, "si risolve in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area (organizzazione della propria struttura amministrativa) riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri (ad esempio, di privilegiare il ricorso alle procedure di mobilità: sentenza n. 388 del 2004) ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi".

Tale vincolo inoltre è aggiuntivo rispetto al già previsto vincolo generale di riduzione della spesa di personale e rispetto ai vincoli recati dal Patto di stabilità.

Si sottolinea inoltre che come riportato nella Relazione tecnica allegata al decreto legge i risparmi di spesa in materia di personale per gli Enti sottoposti al Patto sono "strumentali, ad adiuvandum ai fini del rispetto del Patto di stabilità" e dunque l'eliminazione del vincolo, puntuale, relativo alle assunzioni a tempo indeterminato non incide sui saldi complessivi della manovra.



5-nonies. *All'articolo 14 della legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, al comma 10 è aggiunto il seguente periodo "Al comma 6 ter dell'articolo 19 del D.Lvo 30 marzo 2001 n. 165 sono aggiunte le seguenti parole: ", fatta salva per gli enti locali l'applicazione dell'articolo 1, comma 1, dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."*

MOTIVAZIONE

L'emendamento cerca di risolvere i dubbi interpretativi sull'ambito applicativo delle modifiche dell'art. 19 del Testo unico sul pubblico impiego introdotte dal decreto legislativo 150/09. Tali modifiche non hanno modificato le disposizioni del TUEL che disciplinano l'assunzione di dirigenti a tempo determinato e non è pertanto chiaro quale normativa debba essere applicata.

L'emendamento presentato chiarisce che per gli enti locali si continua ad applicare la disciplina prevista dall'art. 110 del TUEL e che le disposizioni dell'art. 19 del testo unico sul pubblico impiego sono pertanto disposizioni di principio che devono trovare specifico recepimento negli statuti e nei regolamenti degli enti.

Tale norma non ha un diretto impatto sulla manovra finanziaria, poiché i risparmi di spesa in materia di personale per gli Enti sottoposti al Patto sono "strumentali, ad adiuvandum ai fini del rispetto del Patto di stabilità" e non incidono sui saldi complessivi della manovra. Al contrario normative di dettaglio in materia di personale degli enti locali che fissino limiti specifici e puntuali rischiano di risolversi in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell'autonomia organizzativa riservata dalla Costituzione agli enti territoriali.

